

BVGer C-5707/2022 vom 15. November 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5707_2022_d20221115

FR: TAF C-5707/2022 du 15 novembre 2022

IT: TAF C-5707/2022 del 15 novembre 2022

Regeste

Assicurazione facoltativa | assicurazione vecchiaia e superstiti, assicurazione facoltativa, riesame (decisione del 15 novembre 2022)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con- sid. 2 e relativi riferimenti).

C-5707/2022 Pagina 5

E. 1.2

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 1.3

Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

E. 2.1

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 con- sid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475

consid. 3.1; 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti).

E. 2.2

La ricorrente è cittadina svizzera e risiede a H. _____ nella Repubblica Argentina dal 24 ottobre 2020 (doc. 15 p. 4). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Repubblica Argentina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero, in concreto le disposizioni della LAVS e della LPGA in vigore tra il 2015 e 2020.

E. 3.1

L'oggetto litigioso nella presente procedura è costituito dalla questione se l'autorità inferiore ha, a ragione o meno, respinto la domanda tendente

C-5707/2022 Pagina 6 alla modifica della decisione del 15 dicembre 2020, passata in giudicato, con la quale era stata rigettata l'istanza di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità presentata dalla ricorrente.

E. 3.2

Nella misura in cui essa chiede la sua iscrizione definitiva all'AVS facoltativa, per contro, il ricorso è irricevibile (cfr. consid. 4.4).

E. 4.1

In via preliminare, l'insorgente fa valere una violazione del diritto di essere sentita nella misura in cui sostiene che le motivazioni addotte nella decisione impugnata non permetterebbero di comprendere le ragioni poste alla base del provvedimento. In particolare la ricorrente riferisce di non comprendere il motivo per cui la CSC l'ha dapprima iscritta all'AVS facoltativa, trasmettendole la relativa tessera (certificato di assicurazione all'AVS), dando così seguito alla sentenza del TAF riguardante la sorella e in seguito le ha negato l'affiliazione.

E. 4.2.1

Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (DTF 143 V 71 consid. 4.1 con rinvii; 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a).

E. 4.2.2

Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la casazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II

218 consid. 2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2).

C-5707/2022 Pagina 7

E. 4.2.3

Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 35 PA), che deriva dal diritto di essere sentito, impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragionamento e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle possibilità di successo di un'eventuale impugnazione. L'autorità non deve tuttavia esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure che le sono state sottoposte, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione di merito (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 V 75 consid. 5b/dd; 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 121 I 54 consid. 2c).

E. 4.3

Nell'evenienza concreta, con decisione del 19 settembre 2022 (doc. CSC 24) la CSC si è limitata a segnalare che gli ulteriori accertamenti non “permettono di provvedere positivamente a una riconsiderazione del caso”, senza tuttavia spiegare che tali accertamenti erano volti a determinare l'esistenza di un periodo assicurativo in Svizzera sufficiente per permettere l'affiliazione all'AVS facoltativa. In modo altrettanto ermetico, la CSC si è espressa nella decisione su opposizione del 15 novembre 2022 (doc. CSC 29) dove ha indicato che “non sussistono, né sono stati prodotti in atti ulteriore elementi comprovanti l'erroneità della decisione 15 dicembre 2020”. Ora, a fronte della complessità del caso (che riguarda tre sorelle la cui domanda di affiliazione all'AVS facoltativa ha seguito procedure a sé stanti, con esiti differenti) e a fronte della difficoltà dimostrata dalla stessa autorità inferiore nella trattazione delle domande di riconsiderazione a seguito della sentenza del TAF riguardante C. _____ (che l'ha condotta ad affiliare una sorella, ma non la ricorrente, alla quale per altro sono state fornite informazioni contraddittorie in merito all'esito della sua domanda, doc. 20), occorre concludere che la CSC si è pronunciata sull'istanza di riconsiderazione senza indicare su quali elementi e su quali mezzi probatori (oggetto degli “ulteriori accertamenti”) avesse fondato la propria decisione. L'esposizione delle sole disposizioni legali e degli sviluppi giurisprudenziali relativi alla procedura di riconsiderazione, non ha posto la ricorrente nella condizione di contestare il provvedimento con piena conoscenza di causa. In simili condizioni il diritto di essere sentito è stato chiaramente violato.

E. 4.4

È pur vero tuttavia che alla luce della piena cognizione di cui dispone il Tribunale adito, l'insorgente è stata in grado di contestare senza limitazione alcuna la posizione assunta dall'autorità inferiore, che in sede di risposta ha spiegato nel dettaglio che il motivo per cui non riteneva adempiute le

C-5707/2022 Pagina 8 condizioni per una riconsiderazione fosse la carenza di un periodo di residenza ininterrotta in Svizzera di almeno cinque anni. In tali condizioni, la violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 35 PA e dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., va considerata sanata pendente causa di ricorso.

E. 5

Le disposizioni dell'art. 53 LPGA relative alla revisione processuale e alla riconsiderazione di decisioni entrate in forza di cosa giudicata, costituiscono un mezzo d'impugnazione straordinario e sussidiario rispetto al ricorso che è il mezzo d'impugnazione ordinario.

E. 5.1

Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Perché vi sia una riconsiderazione, oltre all'importanza della rettifica, è necessario fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione anche la prassi allora in vigore (DTF 140 V 77 consid. 3.1 con rinvii). Con la riconsiderazione si corregge un'applicazione iniziale errata del diritto, così come una constatazione errata derivante da una valutazione dei fatti. In linea di principio, un cambiamento nella prassi o nella giurisprudenza non giustifica un riesame (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314).

E. 5.2

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni (di lunga durata), l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. In altre parole, la via della riconsiderazione è adempiuta soltanto se non vi è alcun dubbio sull'erroneità della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola soluzione possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 141 V 405 consid. 5.2 con rinvii; 138 V 324 consid. 3.3 con rinvii; sentenza del TF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con rinvii).

E. 5.3

Secondo costante giurisprudenza, in assenza di validi motivi di revisione processuale (prevista dall'art. 53 cpv. 1 LPGA), il giudice non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 e 4.2.1; 106 V 78 consid. 2). In altre parole, il rifiuto da parte

C-5707/2022 Pagina 9 dell'assicuratore di entrare nel merito su di una domanda di riconsiderazione non può essere oggetto di un controllo giudiziario. Il tribunale deve pertanto dichiarare irricevibile il ricorso contro una decisione di non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1; sentenza del TF 8C_866/2009 del 27 aprile 2010, consid. 3; cfr. anche CR LPGA-MOSER-SZELESS, art. 53 LPGA, N 90-91).

E. 5.4

Differente è la situazione laddove l'assicuratore decida di entrare nel merito sulla domanda di riconsiderazione. La decisione materiale di rifiuto della riconsiderazione può essere impugnata con ricorso. L'esame del tribunale adito si limiterà tuttavia ad esaminare se le condizioni di una riconsiderazione sono adempiute o meno. Nell'affermativa, il giudice rinvia all'autorità inferiore affinché proceda alla riconsiderazione della precedente

decisione (DTF 119 V475, consid. 1b/cc e 4), non essendo competente né per modificare lui stesso la decisione amministrativa, né per imporre all'assicuratore le modalità della riconsiderazione (DTF 119 V 180 consid. 3; cfr. anche CR LPGGA-MOSER-SZELESS, art. 53 LPGGA, N 92).

E. 6

L'affiliazione all'AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS; M. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 37).

E. 6.1

Ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propriamente detta), sono assicurate all'AVS/AI le persone fisiche domiciliate in Svizzera (let. a) e quelle che vi esercitano un'attività lucrativa (let. b). Per l'assicurazione obbligatoria propriamente detta, l'affiliazione avviene ex lege: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per essere assicurata. L'assoggettamento al regime dell'AVS/AI inizia dunque automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell'art. 1a cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condizione non è più adempiuta (VALTERIO, op. cit., no 40).

E. 6.2.1

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, l'adesione all'assicurazione facoltativa, che è personale (U. KIESER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea 2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati

C-5707/2022 Pagina 10 dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi (VALTERIO, op. cit., no 158).

E. 6.2.2

L'art. 2 cpv. 6 prima frase LAVS ha conferito al Consiglio federale il compito di emanare le disposizioni complementive sull'assicurazione facoltativa, riguardanti, segnatamente, il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione, competenza concretizzata con l'adozione dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF; RS 831.11). A tal proposito l'art. 8 cpv. 1 OAF pone un'ulteriore condizione e dispone che la persona interessata ad aderire all'assicurazione facoltativa deve tramettere una dichiarazione di partecipazione per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all'estero entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria; l'inservanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all'assicurazione facoltativa (sentenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2).

E. 6.2.3

Per conseguenza l'adesione all'assicurazione facoltativa AVS/AI, che è personale, è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la persona richiedente è cittadina svizzera o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero

scambio (AELS), (2) essa vive al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS, (3) immediatamente prima della partenza essa è stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi e (4) la dichiarazione di partecipazione è stata inoltrata per iscritto ad un'autorità competente entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Tali condizioni vanno adempiute cumulativamente (sentenza del TAF C- 5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 4.3), ciò significa che nella misura in cui una di esse non è adempiuta, l'adesione all'AVS/AI facoltativa non è possibile.

E. 6.3.1

L'art. 2 cpv. 1 LAVS si esprime in termini di periodo "d'assicurazione" e non di "contribuzione", ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l'art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o senza attività lucrativa (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l'art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter contare gli anni di residenza in

C-5707/2022 Pagina 11 Svizzera come anni in cui sono stati assicurati obbligatoriamente (VALTERIO, op. cit., no 158).

E. 6.3.2

Secondo le direttive dell'UFAS sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF; stato al 1° gennaio 2021), la condizione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adempiuta se la persona è stata affiliata all'AVS/AI giusta gli art. 1a cpv. 1 lett. a-c, 1a cpv. 3 e 4 e 2 LAVS, in virtù dell'accordo con l'UE o con l'AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede durante un periodo ininterrotto di cinque anni (DAF cifra marginale 2008). Il periodo ininterrotto di cinque anni interi di assicurazione precede immediatamente la data dell'uscita dall'AVS (DAF cifra marginale 2008.1). Un anno è considerato intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno (DAF cifra marginale 2008.2).

E. 6.3.3

Non si richiede che la persona sia stata tenuta a versare i contributi durante gli anni in cui è stata assicurata. Se durante questo periodo essa era esentata dal pagamento dei contributi a causa dell'età (persona minore; art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o dei contributi pagati dal coniuge o dal partner registrato (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera contano come anni di assicurazione (DAF cifra marginale 2009).

E. 6.4.1

Giusta l'art. 23 cpv. 1 prima frase Codice civile svizzero (CC; RS 210), cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPG, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 237 consid. 1). L'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Inoltre, una persona ha la propria dimora

abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). Giusta l'art. 23 cpv. 2 CC, nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

C-5707/2022 Pagina 12

E. 6.4.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concernente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguardante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero può durare al massimo un anno e comunque può avvenire soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si oppone alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, è prolungato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) impongono immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previsioni, è superiore a un anno. Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della residenza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (cfr. DTF 132 V 423 consid. non pubblicati 3.3 a 3.5 della sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006 con rinvii). Il presupposto della residenza in Svizzera infine non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2).

E. 6.4.3

Giusta l'art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l'art. 13 cpv. 1 LPGA, inoltre il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta abbandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'eventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice

C-5707/2022 Pagina 13 rispetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'estero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-5228/2017 consid. 5.4.3).

E. 6.4.4

Giusta l'art. 25 cpv. 1 CC, il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. L'art. 25 cpv. 2 CC prevede inoltre che il domicilio del minore sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.

E. 7.1

Nell'evenienza concreta, con il provvedimento impugnato la CSC ha confermato la decisione del 19 settembre 2022 (doc. CSC 24), con cui aveva respinto la domanda tendente alla modifica della decisione del 15 dicembre 2020 (doc. CSC 8) e quindi alla sua affiliazione all'assicurazione facoltativa, non ritenendo che le condizioni legali per procedere a una riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA fossero adempiute. Dagli atti risulta che la CSC ha respinto l'istanza non avendo constatato un periodo ininterrotto di residenza in Svizzera – e quindi di affiliazione obbligatoria all'AVS – di almeno cinque anni. Essa ha quindi ritenuto corretta la decisione del 15 dicembre 2020 (cfr. doc. CSC 22, 24).

E. 7.2

In via preliminare giova rilevare che l'autorità inferiore è entrata nel merito ed ha statuito sulla domanda del 26 gennaio 2022 (ribadita il 7 febbraio 2022, consid. B.a), dopo un esame materiale della fattispecie sulla base dei nuovi mezzi probatori prodotti e di alcuni atti istruttori da essa condotti (cfr. doc. CSC 12, 17, 18, 22). Questo Tribunale è pertanto competente per valutare se i motivi per cui l'autorità inferiore è giunta alla reiezione della domanda di riconsiderazione risultino fondati o meno (cfr. consid. 5.4).

E. 7.3

A tal proposito occorre quindi determinare se, nella fattispecie, alla luce delle nuove emergenze probatorie, risultino adempiute le condizioni per una riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2020. Al riguardo l'art. 53 cpv. 2 LPGA pone due condizioni: a. La presenza di un errore manifesto, ossia di un'errata applicazione iniziale del diritto, ivi compresa un apprezzamento insostenibile dei fatti. Secondo la giurisprudenza, tale è il caso anche laddove la decisione di

C-5707/2022 Pagina 14 cui si domanda la riconsiderazione è stata emanata sulla base di uno stato di fatto accertato in maniera incompleta e in violazione del principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA; vedi TF 9C_317/2015, consid. 3; anche CR LPGA-MOSER-SZELESS, art. 53 LPGA, N75). b. L'importanza della rettifica. Tale aspetto va determinato sulla base dell'insieme delle circostanze del caso concreto.

E. 8.1.1

Nella dichiarazione di partecipazione all'AVS facoltativa del 10 novembre 2020, A._____, nata il (...) 2015 a I._____ in Ucraina (doc. CSC 15 p. 4) ha addotto di essere stata domiciliata a E._____ nel 2015, a F._____ dal 2015 al 2017 e a G._____ dal 2017 al 2020 prima di lasciare definitivamente la Svizzera il 24 ottobre 2020 per trasferirsi a H._____, in Argentina (doc. CSC 1 pp. 6-7).

E. 8.1.2

Per determinarsi sulla domanda d'affiliazione all'AVS facoltativa e respingerla con decisione del 15 dicembre 2020 (consid. A.b), l'autorità inferiore ha quindi raccolto le usuali informazioni presso i comuni di J._____ e di F._____ (doc. CSC 3-5). Non ha tuttavia svolto alcuna ricerca presso il comune di E._____. Dal certificato di domicilio del 9 dicembre 2020 dell'Ufficio controllo abitanti di J._____ risulta che la ricorrente è stata domiciliata nel comune dal 1° agosto 2017, in provenienza dall'Argentina e vi avrebbe soggiornato fino al 23 ottobre 2020, prima di trasferirsi di nuovo in Argentina (doc. CSC 6). Il controllo abitanti di F._____, dal canto suo, con scritto dell'8 dicembre 2020 annunciava di non disporre di alcuna registrazione corrispondente alla persona interessata (doc. CSC 7).

E. 8.1.3

Sulla base di tali indicazioni la CSC ha quindi emanato la decisione del 15 dicembre 2020, con la quale ha respinto la domanda di affiliazione all'AVS facoltativa, non essendo dato il presupposto del domicilio in Svizzera della durata di almeno cinque anni (doc. CSC 8). La decisione è passata in giudicato.

E. 8.2.1

Con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 la CSC aveva parimenti respinto la domanda di adesione all'AVS facoltativa del 10 novembre 2020 della sorella C._____, considerando anche in tal caso non adempito il requisito di un periodo ininterrotto di almeno cinque anni

C-5707/2022 Pagina 15 d'assicurazione obbligatoria, a risultando essere stata domiciliata nel comune di J._____ soltanto dal 1° agosto 2017 al 23 ottobre 2020.

E. 8.2.2

Con sentenza del 9 novembre 2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso del 28 gennaio 2021 di C._____ e rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, avendo ritenuto sussistere sufficienti indizi riguardo al fatto che la ricorrente fosse stata domiciliata in Svizzera dalla nascita, il (...) 2013, ad ottobre 2020 (sentenza C-414/2021, consid. 7.5-7.6). Dalle carte processuali – e meglio, dai conteggi di premi della cassa malati, dalla tessera svizzera d'assicurazione malattie, da scritti dell'assicuratore malattia, dal formulario di “richiesta per minori: provvedimenti sanitari/mezzi ausiliari” e dagli scritti dell'Ufficio AI del Canton N._____, dai rapporti medici e ospedalieri, dai certificati di domicilio del controllo abitanti della città di F._____ e di J._____, dai messaggi di posta elettronica del servizio sociale della città di F._____ – è stato infatti possibile stabilire che essa aveva vissuto con la propria famiglia da giugno 2013 a F._____ e da gennaio 2015 a E._____, che era stata ricoverata presso l'Ospedale universitario di F._____ da aprile 2015, che era poi stata nuovamente domiciliata a F._____ da ottobre 2015, da settembre 2016 a maggio 2017, aveva vissuto presso una famiglia affidataria, per decisione dell'autorità di protezione dei minori della città di F._____, infine da agosto 2017 era domiciliata a J._____ (sentenza C-414/2021, consid. 7.4.1-7.4.4).

E. 8.2.3

Alla luce delle circostanze menzionate, con decisione del 20 dicembre 2021 la CSC ha confermato l'adesione all'AVS facoltativa di C._____ e con decisione del 16 marzo 2022 pure di sua sorella gemella D._____ (doc. CSC 20, allegati al doc. TAF 1).

E. 9.1

Con scritti del 26 gennaio e del 7 febbraio 2022 (doc. CSC 12, 16), la ricorrente ha chiesto alla CSC di riesaminare anche il suo caso sulla base delle considerazioni esposte nella sentenza menzionata, precisando che le argomentazioni addotte, valessero e dovessero essere considerate anche nell'ambito della sua domanda di affiliazione all'AVS facoltativa avendo vissuto sin dalla nascita sempre insieme alle due sorelle maggiori in Svizzera. La CSC ha considerato a giusto titolo tali scritti come domanda di riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2020, non essendo in concreto dati i presupposti per una revisione processuale ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA (gli elementi emersi nel quadro della causa C-414/2021, erano già esistenti all'epoca della procedura precedente che la riguardava,

C-5707/2022 Pagina 16 ragion per cui la ricorrente, dando prova della diligenza del caso, avrebbe potuto farne uso nel quadro della procedura ordinaria di ricorso anziché avvalersene per la via straordinaria della revisione processuale [DTF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3; sentenze del TF 8C_396/2020 del 30 luglio 2020 e 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.2]).

E. 9.2.1

L'amministrazione ha assunto agli atti la documentazione relativa alla nascita dell'insorgente e al suo nuovo domicilio in Argentina (doc. CSC 15). Ha quindi contattato il 16 e il 24 marzo 2022 (doc. CSC 13, 18) gli uffici del controllo abitanti di E._____ e di F._____ chiedendo di fornire "informazioni per gli ultimi 5 anni" riguardo al domicilio dell'insorgente nei rispettivi comuni. Con scritto di posta elettronica del 17 marzo 2022 il comune di E._____ ha comunicato che la ricorrente non risultava essere mai stata registrata nel controllo abitanti comunale (doc. CSC 17). Lo stesso ha riferito il comune di F._____ con scritto di posta elettronica del 25 marzo 2022 (doc. CSC 18).

E. 9.2.2

A fronte di tali riscontri l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori indagini e nonostante avesse comunicato via email il 14 marzo 2022 l'affiliazione della ricorrente (cfr. doc. CSC 20) e le avesse trasmesso il 13 aprile 2022 il certificato di assicurazione all'AVS (cfr. allegato al doc. TAF 1) – analogamente a quanto fatto per le sorelle – il 19 settembre 2022 ha poi emanato la decisione negativa (doc. CSC 24) poi confermata con il provvedimento qui impugnato (doc. CSC 29).

E. 10

novembre 2020, della dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa, la ricorrente ha inoltre rispettato il termine di un anno, di cui all'art. 8 cpv. 1 OAF, essendo partita per l'Argentina il 24 ottobre 2020. Da esaminare è quindi unicamente se immediatamente prima della sua partenza per la Repubblica Argentina, l'insorgente abbia risieduto in Svizzera per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni.

C-5707/2022 Pagina 17

E. 10.1

Questo Tribunale rileva innanzitutto che è incontestato e pertanto pacifico che l'insorgente è cittadina svizzera e che al momento della presentazione della domanda di adesione all'assicurazione facoltativa – e più precisamente a far tempo da ottobre 2020 – risiedeva (e risiede tutt'ora) con la propria famiglia a H._____ nella Repubblica Argentina. Con

l'inoltro, il

E. 10.2.1

Nell'ambito della procedura in esame, con il ricorso del 9 dicembre 2022 l'insorgente ha prodotto le decisioni di ammissione all'AVS facoltativa delle due sorelle ed il proprio certificato di assicurazione all'AVS trasmesso solo dall'amministrazione il 13 aprile 2022 (doc. TAF 1 e allegati) ribadendo negli scritti del 2 maggio e del 21 giugno 2023 le argomentazioni già espresse in sede amministrativa (doc. TAF 9, 13).

E. 10.2.2

Nell'intento di fare maggiore chiarezza – vista l'imprecisione della richiesta fatta dalla CSC al controllo abitanti dei comuni di E._____ e F._____ che si limitava ai 5 anni precedenti la sua domanda – questo Tribunale ha chiesto al comune di E._____ raggugli riguardo al domicilio dell'insorgente nell'anno 2015 (doc. TAF 14) e al comune di F._____ per gli anni fra il 2015 e il 2020 (doc. TAF 15, 18), ricevendo la medesima risposta già ottenuta dalla CSC, ossia che A._____ non era mai stata iscritta nel registro dei rispettivi uffici controllo abitanti (doc. TAF 16-18).

E. 10.2.3

Dall'ulteriore istruttoria condotta da questo Tribunale è emersa una serie di documenti inediti (doc. TAF 20, 25) che hanno permesso di sostenere maggiormente la tesi della ricorrente, e meglio: – il certificato vaccinale di A._____, attestante una serie di vaccinazioni infantili eseguite tra agosto 2015 e luglio 2016 presso diversi centri pediatrici in Svizzera, – il libretto delle visite mediche di A._____, attestante alcuni controlli pediatrici eseguiti tra ottobre e dicembre 2015 presso centri pediatrici in Svizzera, – il conteggio dei premi di cassa malati (K._____) della famiglia L._____ al compenso valido dal 1° gennaio 2016, – parte della presa di posizione del 2 febbraio 2017 di M._____, curatrice delle tre bambine L._____, nominata il 22 settembre 2016 dalla KESB mediante ordinanza n. 5362/5363/5364, con cui aveva disposto a titolo di misura supercautelare (art. 308 cpv. 1 e 2 e 310 CC) il loro collocamento temporaneo in una località sconosciuta ai genitori, provvedimento impugnato da B._____ con ricorso del 17 novembre 2016. Dallo scritto si evince che essa riteneva opportuno erigere una perizia sull'idoneità genitoriale di B._____ e che nell'attesa dei risultati, proponeva di togliergli C-5707/2022 Pagina 18 l'affidamento delle tre figlie, concedendo dei diritti di visita non superiori a due volte a settimana, – La corrispondenza con i servizi sociali di F._____, che il 18 gennaio 2017 ha comunicato a B._____, che egli non avrebbe potuto portare le bambine in N._____ la settimana seguente, siccome le stesse erano ancora sotto la custodia della KESB e che fino alla decisione del "Bezirksrat" esse avrebbero dovuto rimanere a dormire presso la famiglia affidataria e non avrebbero potuto essere iscritte ad una scuola in N._____ dal padre, – Il rapporto del 14 marzo 2017 della logopedista O._____, che riferendo del percorso terapeutico regolarmente intrapreso a partire dal 2016 con le sorelle L._____ (menzionando in particolare una seduta con la ricorrente del 13 marzo 2016) si è espressa sul loro sviluppo linguistico. – Lo scritto del 16 marzo 2017 della psicologa e pedagoga P._____ che riferisce di aver avuto in cura tra il 21 aprile 2015 e il 30 marzo 2016 C._____, che veniva accompagnata alle sedute dal padre insieme alla sorella gemella e alla ricorrente; nel medesimo scritto essa narra di come la separazione dal padre stabilita dalla KESB sia stata assolutamente controproducente per lo sviluppo delle bambine; – La sentenza della seconda camera civile dell'Obergericht di

F._____ del 31 marzo 2017 (nr. [...]), al quale le tre sorelle L._____ avevano ricorso contro la decisione del 26 gennaio 2017 del “Bezirksrat” che aveva confermato il collocamento disposto dalla KESB, che ha cassato la suddetta decisione e decretato la riassegnazione delle tre ragazze alla famiglia d’origine. Dai considerandi della decisione emerge che il padre della ricorrente dal 2015 viveva con le tre figlie in Svizzera tra il N._____ e F._____ (consid. 1.2); che la KESB aveva ricevuto una segnalazione di messa in pericolo di minori, dopo che il 24 dicembre 2015 B._____ aveva lasciato la ricorrente per 15 minuti in auto da sola (consid. 1.5); che la KESB aveva nominato il 14 gennaio 2016 un curatore per le due gemelle, ma che in seguito accorgendosi della presenza della sorella più piccola aveva valutato le possibili misure a tutela dell’infanzia per includere anch’essa (consid. 1.4, 1.6); che fra maggio e luglio 2016 si sono susseguiti incontri e proposte di misure a tutela delle tre bambine (consid. 1.7, 1.8, 6.2), fino

C-5707/2022 Pagina 19 all’emanazione il 22 settembre 2016 del provvedimento supercautelare della KESB che ha esteso la curatela anche alla ricorrente e disposto il collocamento delle sorelle L._____ presso una famiglia affidataria (consid. 1.10). – La lettera del servizio sociale di F._____ del 26 ottobre 2017 relativa al cambiamento della persona di riferimento per la ricorrente e la relativa decisione di conferma della KESB del 23 novembre 2017. – Il conteggio dei premi di cassa malati (K._____) della famiglia L._____ valido dal 1° gennaio 2018.

E. 10.3.1

Alla luce di quanto appena esposto, risulta documentata la presenza in Svizzera della ricorrente almeno da agosto 2015 e successivamente anche in ottobre e dicembre 2015, oltre che in giugno e luglio 2016 (cfr. certificato vaccinale, libretto delle visite mediche e sentenza dell’Obergericht di F._____ [consid. 1.2]). A partire dal 1° gennaio 2016 l’assicurata era affiliata alla cassa malati svizzera e nel corso dell’anno risulta essere stata visitata in diverse occasioni dagli specialisti che avevano in cura anche le sorelle (cfr. rapporti della pedagogista P._____ e della logopedista O._____). A partire da maggio 2016 inizia ad essere tematizzata presso la KESB la situazione dell’interessata, che contrariamente alle sorelle non disponeva di una curatrice; è inoltre accertato che nell’estate 2016 quest’ultima si trovasse in Svizzera con il padre, nonostante questi cercasse di tenerla nascosta agli ispettori della KESB; è poi certo che dal 22 settembre 2016 e fino al 2 maggio 2017 essa è stata collocata presso una famiglia affidataria, prima di tornare ad abitare con il padre e le sorelle in N._____ (cfr. sentenza dell’Obergericht di F._____, scambio di mail con i servizi sociali di F._____), dove a partire dal 1° agosto 2017 è stata iscritta al controllo abitanti di J._____. Il 23 ottobre 2020 essa è quindi espatriata definitivamente con il resto della famiglia verso l’Argentina.

E. 10.3.2

Analogamente alla situazione emersa nella causa C-414/2021 per C._____ (cfr. consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5) anche nel caso concreto sussistono sufficienti indizi concomitanti riguardo al fatto che la ricorrente abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera, insieme alle sorelle e al padre, almeno dal mese di agosto 2015 e fino alla sua partenza per la Repubblica Argentina il 23 ottobre 2020. Contrariamente all’assunto della CSC tale conclusione permetterebbe all’interessata di adempiere il

C-5707/2022 Pagina 20 requisito di un periodo di almeno cinque anni consecutivi d’assicurazione obbligatoria. La decisione del 15 dicembre 2020 risulterebbe quindi pale-

semente errata

E. 10.3.3

Oltre a ciò, si rileva che la CSC, nel valutare il periodo in cui l'interessata è stata domiciliata in Svizzera, non ha minimamente considerato il fatto che essa è una minore. Alla luce di quanto disposto dall'art. 25 cpv. 1 CC, l'autorità inferiore avrebbe quindi dovuto tenere conto del domicilio del genitore che ne ha la custodia, in particolare il padre. Secondo quanto constatato dall'Obergericht di F._____ nella summenzionata sentenza, dalla primavera del 2015 B._____ ha vissuto in Svizzera con le due gemelle alle quali dopo pochi mesi si è aggiunta anche la ricorrente, all'epoca neonata (cfr. consid. 1.2). Tale circostanza è confermata dai certificati di domicilio di B._____ secondo i quali dal 1° giugno 2010 egli era domiciliato a E._____ e a partire dal 1° settembre 2015 a F._____ (cfr. doc. 179 incarto CSC B._____ [di seguito: CSC JOA]). Il Controllo abitanti di E._____ aveva altresì informato che durante il periodo in cui egli è stato domiciliato nel Comune, ha svolto la sua attività di ingegnere indipendente a F._____, dove risiedeva con un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo la Cassa di compensazione AVS 1 del Canton F._____ ha confermato la sua affiliazione per gli anni 2016 e 2017 quale indipendente (cfr. doc. CSC JOA 188, 190). Secondo l'Obergericht di F._____, pur viaggiando per lavoro, il centro d'interessi, dove tornava costantemente, era la Svizzera dove ha senz'altro vissuto con le tre figlie fino al momento del loro collocamento in settembre 2016 (cfr. consid. 5.3, 6.2). A fronte delle azioni giudiziarie intraprese avverso la decisione di collocamento è lecito presumere che egli abbia continuato a risiedere in Svizzera anche dopo tale data. Anche tali circostanze trovano conferma nell'incarto di B._____, in particolare emergono dall'estratto del conto individuale AVS dei periodi contributivi in Svizzera fra il 2015 e il 2020 (cfr. doc. CSC JOA 151, 163, 164, 183, 184, 195, 199, 202, 203). Dall'incarto si evince inoltre che B._____ è stato domiciliato, come detto, dal 1° settembre 2015 a F._____, poi dal 26 dicembre 2016 a Lugano e, infine, dal 1° agosto 2017 a G._____ (cfr. doc. CSC JOA 146, 148, 178). La CSC non ha inoltre considerato che, per legge, durante il periodo in cui erano in vigore le misure di protezione dei minori, il domicilio della ricorrente era nella sede dell'autorità di protezione dei minori, ossia a F._____ (cfr. consid. 6.4.4). In simili condizioni i presupposti del domicilio in Svizzera di 5 anni sono pertanto adempiuti. Anche da questo punto di vista la decisione risulta palesemente errata.

C-5707/2022 Pagina 21

E. 10.4

In definitiva, sussistono a mente di questo Tribunale sufficienti elementi per ritenere manifestamente erronea la decisione iniziale del 15 dicembre 2020 con cui è stata respinta la domanda di affiliazione all'AVS facoltativa di A._____. Tale decisione si fonda infatti su di uno stato di fatto accertato in maniera incompleta, in violazione del principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA) e viola altresì il diritto federale (art. 25 CC). Oltre alle considerazioni evocate sopra, occorre rilevare che, sin dal principio, l'istruttoria del caso in parola è stata condotta da parte della CSC in modo alquanto sbrigativo, superficiale e confuso, con particolare riferimento alle indicazioni contraddittorie fornite al padre dell'interessata (cfr. email del 14 marzo 2022 [doc. CSC 22 p. 1] e scritto del 13 aprile 2022 con il certificato di assicurazione all'AVS [allegato al doc. TAF 1]). La prima condizione per procedere a una riconsiderazione, ossia la presenza di un errore manifesto risulta

quindi adempiuta. Nulla osta neppure sotto il profilo della seconda condizione, siccome non vi è alcun dubbio quanto all'importanza che riveste la rettifica della decisione iniziale, considerato che da questa dipende l'affiliazione o meno all'assicurazione facoltativa e alla conseguente possibilità di accedere in futuro alle prestazioni dell'AVS.

E. 11.1

È pertanto a torto che la CSC ha respinto con la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 (doc. CSC 29) la domanda di riconsiderazione proposta dalla ricorrente il 7 febbraio 2022.

E. 11.2

Occorre infatti riconoscere che la CSC, limitandosi a raccogliere le informazioni dal controllo abitanti (cfr. consid. 9.2.1, 9.2.2), esattamente come aveva fatto nell'ambito della procedura ordinaria (cfr. consid. 8.1.2), non ha svolto un'istruttoria completa. Benché nella domanda di riconsiderazione, la ricorrente si fosse espressamente riferita alla sentenza del TAF C-414/2021 e avesse precisato che gli argomenti sollevati per la sorella maggiore valevano per tutte e tre le sorelle L._____, la CSC non ha proattivamente compiuto alcun passo supplementare per cercare di chiarire maggiormente la fattispecie e valutare con cognizione di causa la fondatezza delle asserzioni di quest'ultima. Un tale atteggiamento passivo da parte dell'autorità inferiore, che disponeva di chiare indicazioni di questo Tribunale per istruire in modo completo il caso della sorella, non è difendibile neppure in considerazione del carattere straordinario della procedura

C-5707/2022 Pagina 22 d'impugnazione che ci occupa e configura una violazione del principio inquisitorio. Sebbene alla ricorrente incomba un maggiore dovere di cooperazione, trattandosi di una domanda di riconsiderazione della decisione iniziale e non di un ricorso contro la stessa, non si può trascurare il fatto che è minorenni, non rappresentata da un mandatario professionale, ma dal proprio padre che non essendo del mestiere, poteva incontrare maggiore difficoltà a comprendere le formalità procedurali necessarie a seguire adeguatamente le tre procedure di affiliazione all'assicurazione all'AVS facoltativa delle figlie, avendo avuto ognuna di esse tempistiche ed esito differente.

E. 11.3

In definitiva, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché verifichi nuovamente l'adempimento delle condizioni per procedere ad una riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2020, conto tenuto degli elementi emersi nel corso della presente causa e con particolare riferimento al requisito di un periodo di almeno cinque anni consecutivi d'assicurazione obbligatoria. Esperiti gli ulteriori accertamenti che essa riterrà opportuno svolgere essa si pronuncerà nuovamente sulla domanda di riconsiderazione della ricorrente, e sulla conseguente adesione all'assicurazione facoltativa.

E. 12.1

Visto l'esito del ricorso, non sono rimosse spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo pari a fr. 400 già versato dalla ricorrente il 25 gennaio 2023 (doc. TAF 4), le verrà restituito non appena la presente sentenza crescerà in giudicato.

E. 12.2

Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere – né risulta ad un esame d'ufficio degli atti – che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5707/2022 Pagina 23

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi, segnatamente del considerando 11. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con versamento del 25 gennaio 2023, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

C-5707/2022 Pagina 24 I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.